

**Allegato - ISTRUZIONI DI BANCA D'ITALIA, COVIP, IVASS E MEF PER L'ESERCIZIO DI CONTROLLI RAFFORZATI SULL'OPERATO DEGLI INTERMEDIARI ABILITATI PER CONTRASTARE IL FINANZIAMENTO DELLE IMPRESE PRODUTTRICI DI MINE ANTIPERSONA, DI MUNIZIONI E SUBMUNIZIONI A GRAPPOLO, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 3, COMMA 1, DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 2021, N. 220**

Riferimenti al Documento in consultazione	Osservazioni
<p><b>Presidi procedurali per gli intermediari abilitati</b></p> <p>Gli intermediari abilitati adottano idonei presidi procedurali, opportunamente formalizzati nella regolamentazione interna, integrati nelle procedure operative e di controllo adottate per l'effettuazione dei predetti finanziamenti e sono definiti in coerenza con le previsioni in materia di sistema di governo delle società e degli enti, organizzazione e controlli interni contenute nelle normative di settore applicabili a ciascun intermediario abilitato.</p> <p>I presidi sono definiti tenendo conto dell'operatività dell'intermediario abilitato e delle società da esso controllate.</p>	<p>Si suggerisce di specificare, così come indicato nelle premesse della consultazione, la possibilità di adottare i presidi procedurali <i>“sulla base del principio di proporzionalità, in ragione della tipologia di attività svolta, dimensione e complessità operativa”</i>.</p> <p>Con riferimento all'estensione dei presidi alle società controllate dall'intermediario, si suggerisce di specificare che si tratta di società operanti nel settore bancario e finanziario.</p> <p>Si suggerisce di riproporre tale chiarimento anche in tutti i successivi riferimenti alle società controllate dell'intermediario abilitato.</p>
<p><b>Presidi procedurali per gli intermediari abilitati</b></p> <p>[...] Essi includono almeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo di consultare “elenchi pubblicamente disponibili di società che producono mine antipersona e munizioni e submunizioni a grappolo” (cfr. articolo 4 della legge) prima di effettuare il finanziamento. A questo fine, gli intermediari abilitati si dotano di procedure di controllo in grado di determinare la corrispondenza dei dati identificativi della società destinataria del finanziamento, avente sede in Italia o all'estero, e delle società controllate o collegate, con quelli contenuti nei suddetti elenchi. Gli intermediari abilitati possono utilizzare anche i dati identificativi acquisiti nell'ambito dell'attività di adeguata verifica della clientela per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. I controlli di corrispondenza sono svolti prima di effettuare il finanziamento e, successivamente, nel caso di aggiornamenti degli elenchi in questione. Gli intermediari abilitati possono utilizzare ulteriori fonti informative (quali, ad esempio, elenchi di società che producono mine antipersona e munizioni e submunizioni a grappolo forniti da data provider) affidabili e aggiornate.</li> <li>- procedure per valutare il rischio di coinvolgimento del destinatario del finanziamento nelle attività di cui all'articolo 1, comma 1, della legge, alla luce, ad esempio, dell'attività svolta, della sede legale, del luogo di operatività del destinatario. Nel caso di finanziamenti a favore di soggetti che l'intermediario abilitato consideri a rischio elevato, sono adottate misure di controllo rafforzate per la verifica dell'attività svolta dai soggetti stessi, che tengano conto anche di eventuali variazioni dell'operatività di questi ultimi. A questo fine gli intermediari abilitati si servono degli elementi informativi ritenuti più opportuni, quali, a titolo esemplificativo, le dichiarazioni non finanziarie (DNF)</li> </ul>	<p>Si suggerisce di specificare quali sono gli elenchi pubblicamente disponibili e dove gli stessi possono essere reperiti per l'adempimento degli obblighi di consultazione.</p> <p>In generale, si rappresenta che la verifica dei dati identificativi sulle controllate e collegate della controparte non è un dato in generale nella disponibilità dell'intermediario e potrebbe comportare, relativamente a gruppi societari complessi, un notevole sforzo in termini di implementazione ed adeguamento degli applicativi informatici da consultare per le predette verifiche. Fermo restando la necessità di dotarsi di procedure di controllo per verificare se la controparte del finanziamento sia incluso negli elenchi dei soggetti sottoposti a divieto, si suggerisce – in presenza di livelli di rischio contenuti (es. controparte italiana con operatività nazionale estranea al settore della difesa), di specificare che in ossequio all'approccio basato sul rischio sopra richiamato sia possibile: acquisire dal destinatario del finanziamento una dichiarazione in merito al rispetto del divieto da parte dello stesso, anche con riferimento alle sue controllate e collegate e, conseguentemente.</p> <p>Al riguardo si chiede inoltre se sia necessario espletare controlli anche sulle società controllate/collegate, posto che gli elenchi pubblicamente disponibili dovrebbero auspicabilmente ricomprendere anche la relativa controllante nell'ipotesi in cui, nel relativo gruppo, ci siano società potenzialmente rientranti nel divieto. La Legge 220/2021 richiede, infatti, agli intermediari (cfr. all'art. 4) di assicurare il rispetto del divieto di finanziamento, consultando <i>“almeno gli elenchi pubblicamente disponibili di società che producono mine antipersona e munizioni e submunizioni a grappolo”</i>, non prevedendo forme di controllo ulteriori</p>

Riferimenti al Documento in consultazione	Osservazioni
<p>pubblicate ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, o dichiarazioni equivalenti, di interlocuzioni opportunamente documentate o questionari rivolti al destinatario del finanziamento.</p>	<p>sugli assetti dei gruppi, che appaiono estremamente onerosi e di difficile implementazione, specie in caso di gruppi societari complessi.</p> <p>Inoltre, con riferimento alle procedure per valutare il rischio di coinvolgimento del destinatario, si suggerisce di valorizzare il riferimento all'attività economica svolta e precisare meglio quali sono gli elementi o le fonti ufficiali per individuare paesi di "sede legale" o "luogo di operatività del destinatario" che si considerano maggiormente a rischio. Al riguardo, al fine di valorizzare il ruolo dei processi già esistenti, si suggerisce di far riferimento ai paesi a rischio individuati dal FATF - GAFI che risultano rilevanti anche nell'ambito del processo di adeguata verifica della clientela ai fini antiriciclaggio.</p>